



DELIBERAZIONE N. 150 DEL 20.11.2023

OGGETTO: Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari. Approvazione nuovo Statuto ai sensi del D.L. 3 luglio 2017 n. 117, normativa Terzo Settore.

La Presidente relaziona sull'argomento riferendo che con nota prot. n. 53/23 del 16.11.2023 acquisita al protocollo camerale n. 0112045 del 17.11.2023 il Presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari, Don Giuseppe Bozzi, a nome dei Membri del Consiglio Direttivo della Fondazione, ha rivolto l'invito alla Camera di Commercio di Bari - in veste di Socio Fondatore - a partecipare all'Assemblea della Fondazione per l'approvazione del nuovo Statuto ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore, allegandone copia.

La Relatrice rammenta che con *Deliberazione di Giunta n. 506 del 09.06.1994* l'Ente camerale ha deliberato di sottoscrivere l'atto definitivo di costituzione della Fondazione San Nicola e Santi Medici, quale associazione che opera a favore di situazioni di emergenza e di bisogno, da sempre impegnata a realizzare interventi destinati a sostenere la lotta all'usura sia con un'azione preventiva di carattere educativo ed informativo che promuovendo la cultura della legalità e la conoscenza delle leggi sull'usura e sul racket.

Evidenzia, altresì, che il vigente Statuto della Fondazione è stato approvato dal Consiglio Direttivo il 15.06.1999 e che, con la predetta nota, Don Giuseppe Bozzi, nel rappresentare l'esigenza del suo adeguamento alla normativa del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ha reso noto che l'Assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 1° dicembre alle ore 22,00 e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, il giorno 2 dicembre alle ore 10,00 presso la sede della Fondazione in Bari alla via dei Gesuiti n. 20.

Al 2° punto dell'Ordine del giorno dell'Assemblea è iscritta l'approvazione del nuovo Statuto della Fondazione ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore.

La Presidente invita, quindi, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione della Presidente;
- Vista la *Legge n. 580/1993 e s.m.i.*;
- Visto il vigente *Statuto* della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il *D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117*, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



- Richiamata la *Deliberazione di Giunta n. 506 del 09.06.1994*, con la quale l'Ente camerale ha deliberato di sottoscrivere l'atto definitivo di costituzione della Fondazione San Nicola e Santi Medici, quale associazione che opera a favore di situazioni di emergenza e di bisogno, da sempre impegnata a realizzare interventi destinati a sostenere la lotta all'usura sia con un'azione preventiva di carattere educativo ed informativo che promuovendo la cultura della legalità e la conoscenza delle leggi sull'usura e sul racket;
- Dato atto che il vigente Statuto della Fondazione è stato approvato dal Consiglio Direttivo il 15.06.1999, come da verbale acquisito agli atti;
- Vista la *nota prot. n. 53/23 del 16.11.2023* acquisita al protocollo camerale n. 0112045 del 17.11.2023, con la quale il Presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari, Don Giuseppe Bozzi, a nome dei Membri del Consiglio Direttivo della Fondazione, ha rivolto l'invito alla Camera di Commercio di Bari - in veste di Socio Fondatore - a partecipare all'Assemblea della Fondazione per l'approvazione del nuovo Statuto ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore, argomento iscritto al punto n. 2 dell'OdG, allegandone copia;
- Preso atto che, con la predetta nota, Don Giuseppe Bozzi, nel rappresentare l'esigenza dell'adeguamento dello Statuto alla normativa del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ha reso noto che l'Assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 1° dicembre alle ore 22,00 e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, il giorno 2 dicembre alle ore 10,00 presso la sede della Fondazione in Bari alla via dei Gesuiti n. 20;
- Letto il nuovo Statuto della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari, così come modificato alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore;
- Condiviso integralmente il contenuto del documento aggiornato alla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore;
- Ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari così come modificato alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare Incarico E.Q. "Staff di Presidenza e Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,



DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari, così come modificato alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al competente Servizio camerale l'espletamento degli adempimenti consequenziali propedeutici all'Assemblea che si terrà in prima convocazione il giorno 1° dicembre alle ore 22,00 e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, il giorno 2 dicembre alle ore 10,00 presso la sede della Fondazione in Bari alla via dei Gesuiti n. 20;
3. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Angela Patrizia Partipilo)

LA PRESIDENTE

(Lucia Di Bisceglie)

Statuto della

“Fondazione S. NICOLA e SS. MEDICI - Fondo di solidarietà antiusura”

INDICE

Premessa

Art. 1 Denominazione, forma giuridica e durata

Art. 2 Sede

Art. 3 Scopi ed attività

Art. 4 Attività diverse, secondarie e strumentali

Art. 5 Patrimonio ed entrate

Art. 6 Fondatori

Art. 7 Organi della Fondazione

Art. 8 Comitato Onorario

Art. 9 Consiglio Direttivo

Art. 10 Presidente

Art. 11 Organo di Controllo

Art. 12 Volontari

Art. 13 Gruppi di Ascolto

Art. 14 Comitato tecnico

Art. 15 Libri sociali

Art. 16 Esercizio finanziario

Art. 17 Estinzione della fondazione

Art. 18 Clausola di rinvio

Premessa

Ispirato dal messaggio Pasquale 1993 dell'Arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Mariano Magrassi "se si organizza l'usura, si può organizzare anche la lotta all'usura", il nostro compianto, amato Presidente, mons. Alberto D'Urso, di concerto con Padre Massimo Rastrelli che già operava a Napoli in tal senso, concepì la nascita di una Fondazione Antiusura (in assenza di una legge specifica ma in presenza solo di articoli del codice civile) coinvolgendo la comunità ecclesiale e la società civile, come si evince agevolmente dall'elenco di coloro che concorsero ad istituire nel 1994 la "Fondazione Antiusura S. NICOLA e SS. MEDICI - Fondo di solidarietà antiusura".

Anche alla luce dell'innovativa attività svolta dal neo costituito Ente, il 7.3.1996 il Parlamento ha approvato la legge n. 108, "Disposizioni in materia di usura", altresì a seguito dell'impulso dato dal Presidente della Fondazione, audito dalla competente Commissione.

Il prezioso e innovativo lavoro svolto nel corso dei decenni dalla Fondazione è stato connotato da principi di solidarietà, assistenza ai soggetti sovraindebitati e a rischio di usura.

A tale scopo la Fondazione ha utilizzato il Fondo di dotazione iniziale, i fondi dello Stato, ai sensi della Legge 108/96 già citata e di quelli erogati da Istituzioni pubbliche e private, Enti locali e Diocesi.

Infatti, dall'anno della sua costituzione, la Fondazione ha istruito e garantito ben 1000 pratiche per un ammontare di circa 45 milioni di euro, anche utilizzando proprie risorse.

La Fondazione ha, inoltre, prestato in oltre 150 casi, assistenza legale alle persone vittima di usura, accompagnandole in tutte le fasi di questo gravoso percorso, compresa la domanda al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura tramite la Prefettura, la richiesta di risarcimento dei danni subiti e l'eventuale richiesta di mutui.

La Fondazione, infine, si è costituita parte civile in plurimi procedimenti penali in materia di usura.

Con il presente atto i Fondatori intendono, in continuità con l'ispirazione ed il testo originari, proseguire e rilanciare l'opera svolta dal compianto Mons. D'Urso, adeguando lo Statuto della Fondazione ai mutamenti normativi e sociali intervenuti nel corso dei 29 anni di vita dell'Ente.

Articolo 1 Denominazione, forma giuridica e durata

La fondazione denominata "Fondazione S. NICOLA e SS. MEDICI - Fondo di solidarietà antiusura " - costituita con atto rep. n. 19874, raccolta n. 7788 il 1 luglio 1994, a rogito del Notaio dott. Michele Buquicchio, registrato a Bari l'8 settembre 1994 e giuridicamente riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 488/4.8.1995, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 92/26.8.1995- è Ente del Terzo settore ed ha forma giuridica di fondazione.

La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, art. 14 e seguenti ed al D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i..

La Fondazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo "*ETS*" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, Sezione (g) "*altri enti del terzo settore*".

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2 Sede

La Fondazione ha sede legale in Bari, attualmente alla via dei Gesuiti n. 20 e può istituire sedi secondarie e centri di ascolto.

Il trasferimento della sede nel Comune di Bari non comporta la modifica del presente statuto.

Articolo 3 Scopi e Attività

La Fondazione:

a. è evangelicamente ispirata, non ha fini di lucro, apartitica ed apolitica, opera al servizio della collettività.

b. ha lo scopo prevalente e caratterizzante di assistere e sostenere chiunque sia in stato di usura o si trovi nelle condizioni di diventarlo, favorendo le domande di prestito e in tal senso finalizza la dotazione dei fondi di cui dispone ivi compresi quelli di cui all'art. 15 della legge n. 108/1996.

c. opera con ogni mezzo consentito dalla legge per prevenire il fenomeno dell'usura, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma esso si presenti, anche attraverso forme di assistenza, informazione, educazione alla cultura della legalità ed all'uso responsabile del denaro;

d dialoga con le istituzioni nazionali e territoriali affinché si possano garantire le migliori condizioni economiche per gli assistiti.

La Fondazione svolge in via principale, ai sensi dell'art. 5 lettere u, v e w, del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i.. le seguenti attività:

1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n. 166) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

La Fondazione, inoltre, ricorrendone i presupposti di legge, potrà stipulare convenzioni con istituti di credito per facilitare, nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), l'accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione per sostenere, attraverso fondi di garanzia o altri strumenti ammessi dalla legge e dallo statuto, le spese per l'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza familiari, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, in quanto tale attività, avente obiettivi di inclusione sociale e finanziaria, rientra tra quelle di interesse generale della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, potrà esercitare il Microcredito ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia n. 176 del 2014, emanato in attuazione dell'articolo 111 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Articolo 4 *Attività diverse, secondarie e strumentali*

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle elencate nell'articolo 3, purché ad esse secondarie e strumentali nel rispetto di criteri, condizioni e limiti fissati e dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i..

Entro i limiti in tal modo determinati l'individuazione di tali attività spetta al Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo la Fondazione potrà:

a) svolgere attività di ricerca sulla disciplina legislativa nazionale e regionale e sulla giurisprudenza in tema di usura, elaborando studi, articoli, scritti e formulando proposte di modifica ed integrazione della legislazione in materia;

b) svolgere attività di promozione ed organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) amministrare e gestire i beni;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Articolo 5 Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal Fondo di Dotazione vincolato iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo; b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio; c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio; d) dai residui di gestione; e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Il patrimonio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i., deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e denominazione a favore

di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali.

Costituiscono entrate della Fondazione:

- donazioni, legati, oblazioni, contributi ed erogazioni di privati e di Enti pubblici, privati ed ecclesiastici;
- le rendite delle somme possedute.

Articolo 6 Fondatori

Sono Fondatori i soggetti, persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Fondo di dotazione della Fondazione il 1° luglio 1994, con atto a rogito Notaio dott. Buquicchio, registrato a Bari il successivo 8 luglio 1994, ad eccezione dei defunti e degli Enti non più operanti segnatamente:

- Arcidiocesi di Bari Bitonto, in persona dell'Arcivescovo pro-tempore;
- Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro-tempore;
- Basilica Pontificia di San Nicola, in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- Basilica Santuario SS. Medici, in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- Parrocchia Cattedrale di Bari, in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- Parrocchia Maria Santissima del Rosario in Bari, in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- Parrocchia Santa Croce in Bari in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- la Caritas Diocesana di Bari – Bitonto in persona del Direttore pro-tempore
- il Vicario Generale pro-tempore dell'Arcidiocesi di Bari - Bitonto;

- i Vicari Zonali pro-tempore dell'Arcidiocesi di Bari - Bitonto;
- il Comune di Gioia del Colle in persona del Sindaco pro-tempore;
- il Comune di Trani in persona del Sindaco pro-tempore;
- il Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro-tempore;
- il Comune di Terlizzi in persona del Sindaco pro-tempore;
- il Comune di Modugno in persona del Sindaco pro-tempore;
- Camera Di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Confindustria Bari – Bat in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- Banca del Mezzogiorno, Gruppo Mediocredito Centrale (già Banca Popolare di Bari) in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- BCC degli Ulivi Terra di Bari, in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- ConfAgricoltura Bari- Bat in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- Confcommercio Provincia di Bari-Bat in persona del legale rappresentate pro-tempore;
- Sac. Fanizza Francesco;
- Prof. Aldo Loiodice;
- Dott. Ciro Angelillis;
- Sig. Nitti Danilo.

Articolo 7 *Organi della fondazione*

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato Onorario;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo

Sono valide le riunioni degli organi anche se tenute a distanza con strumenti di collegamento in video ed audio conferenza e purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 Comitato Onorario

Il Comitato Onorario è costituito dai Fondatori indicati all'art. 6.

Svolge le seguenti funzioni:

- a. elegge 2 membri del Consiglio direttivo e provvede alla sostituzione degli stessi in caso di morte, decadenza, impedimento;
- b. approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. nomina l'organo di Controllo di cui all'articolo 11;
- d. esprime parere obbligatorio, preventivo e vincolante sulle:
 - proposte di modifica dell'oggetto sociale;
 - proposte di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;

Il Comitato Onorario si riunisce almeno una volta all'anno e quando occorra per l'elezione o la sostituzione dei 2 membri del Direttivo e dell'Organo di controllo, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo che ne indica l'Ordine del giorno.

Il Comitato Onorario è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale; i verbali delle riunioni sono conservati presso la sede della Fondazione.

Articolo 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio di Direttivo è composto da cinque (5) membri, individuati come segue:

- 3 membri nominati dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto;
- 2 membri eletti dal Comitato Onorario.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. In caso di scadenza naturale della carica nel corso dell'esercizio la predetta durata è prorogata sino all'approvazione del bilancio.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni consecutive, può essere dichiarato, previa sua audizione, decaduto dal Consiglio Direttivo.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato o eletto.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Direttivo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel comma 1, primo e secondo trattino, del presente articolo. I membri subentranti così nominati/eletti restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione nonché all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione medesima, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza volti a garantire l'ordinato andamento e il raggiungimento dello scopo della Fondazione; verifica l'utilizzo delle risorse e svolge una generale attività di indirizzo sulla Fondazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo

- elegge a maggioranza dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- tiene le scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del codice del Terzo Settore;
- redige il bilancio annuale;
- redige il bilancio sociale;
- adotta le delibere aventi ad oggetto scopi ed attività della Fondazione;

- verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi; in particolare i membri del consiglio direttivo si impegnano a non utilizzare le informazioni direttamente o indirettamente acquisite in tale ruolo nell'ambito della propria attività lavorativa o professionale e a non assumere incarichi professionali inerenti i casi trattati dalla Fondazione, costituendo tale condotta un grave conflitto di interessi e motivo di revoca;

- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i., previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Onorario;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Onorario;

- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di 2 membri a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, con almeno tre (3) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'Ufficio purché dimostrate.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo/di Amministrazione e/o Presidente di altri enti, fondazioni e/o associazioni comunque denominate aventi il medesimo oggetto sociale.

Articolo 10 Il Presidente

Il Presidente della Fondazione:

- è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti;
- dura in carica 3 anni ed è rieleggibile;
- è legale rappresentante della Fondazione e presiede il Consiglio Direttivo;
- è legittimato all'apertura e chiusura di conti correnti ed all'utilizzo della relativa operatività web e app;
- ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- attua le Deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- adotta le decisioni inerenti l'ordinaria gestione con impegno di spesa non superiore a € 10.000 annui;
- sottopone in ratifica al Consiglio Direttivo le decisioni che devono essere adottate in via d'urgenza;
- cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale dell'attività realizzata.

Il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, si può avvalere della collaborazione di un Segretario.

In caso di impedimento permanente e/o di assenza ingiustificata a 5 riunioni consecutive del Presidente e fino alla sostituzione dello stesso, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

Articolo 11 *Organo di Controllo*

L'Organo di controllo è nominato dal Comitato Onorario.

E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti scelti nell'Elenco dei Revisori Legali, tra coloro che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nell'elenco e comprovata esperienza nell'ambito delle Fondazioni.

I membri durano in carica per 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

L'organo di controllo esercita le funzioni fissate dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i..

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge e su convocazione del Presidente della Fondazione.

L'Organo di controllo elegge tra i propri membri il Presidente.

Il Presidente dell'Organo di controllo convoca, presiede e dirige l'attività dell'Organo di Controllo e mantiene i rapporti con il Presidente della Fondazione.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono convocate dal Presidente con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 7 (giorni) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni dell'Organo di Controllo sono comunque valide qualora siano presenti tutti i membri.

L'Organo di Controllo può riunirsi anche mediante strumenti telematici a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Organo di Controllo si considera riunito laddove si trova il Presidente.

Le delibere dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Articolo 12 Volontari

E' facoltà della Fondazione avvalersi dell'apporto di volontari i quali, in osservanza di quanto stabilito dagli art. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" e s.m.i., prestano la propria opera gratuitamente e disinteressatamente.

A tal fine la Fondazione provvede alla creazione del "Registro dei Volontari".

L'attività di volontariato svolta per la Fondazione non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti indicati dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" e s.m.i.. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Coloro che svolgono l'attività di volontari si impegnano a non utilizzare le informazioni direttamente o indirettamente acquisite in tale ruolo nell'ambito della propria attività lavorativa o professionale e a non assumere incarichi professionali inerenti i casi trattati dalla Fondazione, costituendo tale condotta un grave conflitto di interessi e motivo di allontanamento dalla Fondazione e dalle sue attività.

I volontari si impegnano altresì al rispetto del Codice etico della Fondazione approvato dal Consiglio Direttivo.

I volontari possono formulare proposte e pareri, vagliati dal Consiglio direttivo e sottoposti al Comitato Onorario.

La partecipazione alle attività della Fondazione quale volontario è incompatibile con la partecipazione a qualunque titolo (volontario, membro del direttivo, etc....) ad altri enti, fondazioni e/o associazioni comunque denominate aventi il medesimo oggetto sociale.

La partecipazione alle attività delle Consulta Nazionale Antiusura comporta la temporanea sospensione dalla partecipazione alle attività della Fondazione.

Articolo 13 *Gruppi di Ascolto*

I Gruppi di ascolto sono costituiti dai volontari individuati dal Consiglio direttivo e procedono all'ascolto di coloro che si rivolgono alla Fondazione, istruendone la relativa pratica.

Esprimono pareri non vincolanti sulla fattibilità delle pratiche di finanziamento.

Il Consiglio direttivo disciplina durata, funzioni e composizione dei gruppi.

Coloro che partecipano ai gruppi di ascolto si impegnano a non utilizzare le informazioni direttamente o indirettamente acquisite in tale ruolo nell'ambito della propria attività lavorativa o professionale, a non assumere incarichi professionali inerenti i casi oggetto della Fondazione, costituendo tale condotta un grave conflitto di interessi e motivo di allontanamento dalla Fondazione e dalle sue attività.

Articolo 14 *Comitato Tecnico*

Il Comitato Tecnico è costituito da volontari individuati dal Consiglio direttivo.

Esprime pareri non vincolanti sulla fattibilità delle pratiche di finanziamento istruite dai gruppi di ascolto.

Coloro che partecipano al comitato tecnico si impegnano a non utilizzare le informazioni direttamente o indirettamente acquisite in tale ruolo nell'ambito della propria attività lavorativa o professionale, a non assumere incarichi professionali inerenti i casi oggetto della Fondazione, costituendo tale condotta un grave conflitto di interessi e motivo di allontanamento dalla Fondazione e dalle sue attività

Il Consiglio direttivo disciplina durata, funzioni e composizione del Comitato Tecnico.

Articolo 15 *Libri sociali*

La Fondazione, in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i., deve tenere:

- il libro dei fondatori;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Onorario;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il registro dei volontari.

Articolo 16 *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio decorso, composto da Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Qualora determinate esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di Legge.

La Fondazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, qualora ne ricorrano i presupposti.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, per la differenza, per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività a queste ultime strumentali accessorie e connesse di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto, ovvero per l'aumento del Patrimonio.

Articolo 17 *Estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio*

La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge.

Il patrimonio è devoluto, ai sensi e secondo la procedura prescritta dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i. ad enti del Terzo Settore e prioritariamente a rami di Terzo Settore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti individuati dall'Arcivescovo pro *tempore* dell'Arcidiocesi di Bari Bitonto.

Articolo 18 *Clausola di rinvio*

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/3 luglio 2017 "*Codice del Terzo settore*" e s.m.i. e i relativi decreti attuativi e la pertinente normativa nazionale e regionale in materia.